



TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione dott. Gian Andrea Morbelli,

1. rilevato che, con memoria informativa in data 12 giugno 2026, l'avv. Dario Olivero, nominato professionista delegato nella presente procedura esecutiva con ordinanza depositata il 10 giugno 2026, ha fatto presente di essere stato nominato, in data 3 luglio 2025, Gestore della crisi ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, a seguito di istanza depositata in data 25.03.2025 da [REDACTED] debitore esecutato nella presente procedura, ed ha evidenziato di dover predisporre la relazione ex art. 269, secondo comma, CCII, che verrà depositata dal legale del [REDACTED]

ritenuta l'esistenza di profili di incompatibilità tra il ruolo di gestore della crisi e quello di professionista delegato nella procedura esecutiva intentata nei confronti del medesimo soggetto, i quali giustificano la revoca dell'avv. Dario Olivero quale professionista delegato e la nomina di altro professionista, che si indica nella persona dell'avv. Sara Gallo;

2. rilevato ulteriormente che, con atto depositato in data 11 giugno 2026, LEVITICUS SPV srl, creditore intervenuto nella presente procedura esecutiva, ha dichiarato di rinunciare alla vendita dei lotti 2 e 3, adducendo l'antieconomicità della stessa, ed ha chiesto a questo giudice di dichiarare l'estinzione parziale della procedura, limitatamente ai lotti 2 e 3, ordinando al Conservatore dei RR II competente di procedere alla restrizione della trascrizione del pignoramento;

considerato che, ferma restando la rinuncia di Leviticus all'esecuzione sui Lotti 2 e 3, l'estinzione parziale della procedura, con conseguente ordine al Conservatore di cancellazione parziale della trascrizione, può essere dichiarata solo se la rinuncia agli atti intervenga da parte del creditore pignorante e di quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo;

che, nel caso di specie, non è chiaro se alla scorsa udienza il creditore procedente Organa SPV abbia o meno formalmente rinunciato all'esecuzione sui Lotti 2 e 3, ma comunque permane la legittimazione a proseguire nell'esecuzione su detti Lotti in capo al creditore interveniente Agenzia

delle Entrate – Riscossione, non sussistendo, nel caso di specie, le condizioni ostative alla proseguibilità dell'esecuzione stabilite dall'art. 76, dPR n. 602/1973;

che, in ogni caso, in caso di infruttuoso esperimento di vendita, potrà sempre essere valutata, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 164-bis disp att cpc;

3. rilevato infine che con precedente ordinanza del 10 giugno 2026 non è stato dato seguito all'istanza del custode di ordinare lo sgombero dei beni mobili rinvenuti all'interno del Lotto 1, non costituente residenza della [REDACTED]

PqM

revoca la nomina dell'avv. Dario Olivero quale professionista delegato;

nomina al posto dell'avv. Olivero l'avv. Sara GALLO, conferendole l'incarico di cui alla propria precedente ordinanza depositata il 10 giugno 2026;

rigetta l'istanza, formulata da Leviticus SPV srl, di declaratoria di estinzione parziale della procedura con riferimento ai Lotti 2 e 3;

ordina la liberazione del Lotto 1 incaricando per le relative operazioni il custode, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 560, sesto comma, cpc.

Si comunichi.

Asti, lì 20 giugno 2026

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Gian Andrea Morbelli